

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) [redacted]	Presidente
(RM) [redacted]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) [redacted]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) [redacted]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) [redacted]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore [redacted]	

Seduta del 28/05/2020

FATTO

La ricorrente riferisce che, in data 6.11.2019, si attivava per la cancellazione dei dati relativi al prestito personale controverso, estinto nel luglio 2019, presente in alcuni sistemi di informazione creditizia. Afferma che, a sostegno della propria richiesta, adduce la violazione del Codice privacy e del Codice di deontologia (art. 4, VII co.), in quanto: il ritardo non avrebbe mai riguardato due rate consecutive, non sarebbe stata fornita la prova dell'invio e della ricezione del preavviso, non vi sarebbe prova della data della prima segnalazione. Ciò premesso, la ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni.

L'intermediario resiste al ricorso, rilevando che la ricorrente, in data 29.3.2013, stipulava un contratto di prestito personale della durata di 72 mesi, con decorrenza 30.4.2013 al 30.4.2019. Afferma che nel corso del rapporto si registravano ritardi nei pagamenti e insoluti. In particolare, sostiene che risultavano non pagate le rate n. 4, 6, 10 e 11 e che avrebbe per ognuno dei mancati pagamenti, inviato alla ricorrente opportuni solleciti. Al fine di agevolare il rientro *in bonis* della ricorrente, in data 30.4.2014, avrebbe concesso concedeva, su richiesta della cliente, l'accodamento della rata n. 12



con scadenza 30.4.2014 al 30.4.2019. Successivamente, non pervenendo neanche il pagamento della rata n. 15, in data 4.8.2014, avrebbe sollecitato ulteriormente la ricorrente, inviandole in questa occasione anche il preavviso di segnalazione. Si sarebbero poi registrati ulteriori ritardi nel pagamento delle rate n. 70, 71 e 72. L'intermediario afferma che il ricorrente sarebbe stato ampiamente edotto circa l'utilizzo dei suoi dati personali in sede di stipula dei contratti di finanziamento. Inoltre, che la condotta del ricorrente dimostrerebbe una cronica recidività dello stesso nel non rispettare le scadenze originariamente pattuite. Infine, sostiene che il ricorrente sarebbe stato informato delle conseguenze derivanti dall'omissione dei pagamenti dovuti. La segnalazione controversa sarebbe quindi legittima e conforme al codice di deontologia. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente, afferma che la documentazione prodotta dall'intermediario non proverebbe l'adempimento dell'obbligo di preavviso. In particolare, l'intermediario avrebbe prodotto dei meri solleciti di pagamento, senza fornire evidenza dell'invio e della ricezione. Inoltre, che il Provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26.10.2017 stabilisce che il preavviso è un atto recettizio. Infine, che l'intermediario non indica la data di prima iscrizione della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, non potendosi così valutare la corrispondenza tra la data di iscrizione e le missive prodotte.

DIRITTO

1. La ricorrente, in relazione ad un prestito personale estinto nel mese di luglio 2019, lamenta la mancata ricezione del preavviso di iscrizione per la segnalazione in alcuni sistemi di informazione creditizia, di cui chiede la cancellazione.
2. La questione da risolvere attiene all'asserita assenza del preavviso previsto dalla normativa di settore, posto che il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56), all'art. 4, relativo alla "Modalità di raccolta e registrazione dei dati", al comma 7 prevede che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".
3. In merito alle contestazioni della ricorrente circa la mancanza del preavviso prodromico alla segnalazione, l'intermediario afferma di aver inoltrato alla ricorrente un preavviso di segnalazione in data 4.8.2014 e produce copia della missiva. Per dimostrarne la ricezione produce inoltre una lettera di Postel S.p.A., in cui si afferma "Con riferimento a quanto in oggetto Postel S.p.A. attesta che tutte le corrispondenze contenute all'interno di flussi lavorabili inviate da [l'intermediario] S.p.A. nel mese di Agosto 2014 sono

state regolarmente prodotte e postalizzate da Postel S.p.A. nei tempi contrattualmente previsti dal contratto in essere tra le rispettive Ragioni Sociali”.

4. Orbene, secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro, siffatte dichiarazioni non sono idonee a dimostrare l'avvenuta ricezione. Infatti, il servizio fornito dalla suddetta società attiene soltanto alla stampa e all'imbustamento delle missive, mentre la spedizione viene eseguita da Poste Italiane S.p.A. (v. da ultimo Collegio di Roma, pronuncia n. 22282 del 3/10/2019)
5. Si ricorda che il Collegio di Coordinamento (decisioni n. 3089/12, n. 3500/12, n. 3499/12, n. 3503/12) ha stabilito che l'onere di provare l'invio e la ricezione del preavviso – inviato tramite posta ordinaria – in applicazione dei principi del codice civile sulle dichiarazioni recettizie e sulle relative presunzioni, incombe sull'intermediario. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra osservato, l'intermediario non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'avvenuta ricezione. Il ricorso merita pertanto di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e per l'effetto dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
[redacted]